

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2907 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2016,
promossa

da:

[redacted] (Avv. [redacted])

contro

[redacted] s.r.l. (Avv. [redacted]),

[redacted] s.p.a. (Avv. [redacted])

In punto a:

TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha esposto in ricorso di essere stato dipendente di [redacted]
s.p.a., svolgendo attività di consulenza informatica in favore di clienti del
datore di lavoro, da ultimo [redacted]. In data 1.1.16 il suo rapporto
di lavoro era trasferito in capo a [redacted] s.r.l., già [redacted]

[redacted] s.r.l., a seguito della cessione dei rami di azienda inerenti al TSS
Support Services e al Shared Delivery Center.

Il ricorrente ha contestato l'autonomia operativa e quindi l'esistenza del
ramo d'azienda trasferito, affermando che: nel ramo trasferito erano stati
inseriti lavoratori iscritti al sindacato, che avevano effettuato lunghi periodi
di malattia o anagraficamente anziani, in ogni caso quindi lavoratori di cui
l'azienda voleva liberarsi; che il ricorrente opera in favore della medesima

clientela di prima, utilizzando gli stessi strumenti di lavoro e continuando a ricevere ordini da dirigenti █████, che egli continua a lavorare insieme a personale █████.

Il ricorrente ha chiesto pertanto che si accerti il suo diritto di proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze di █████ s.p.a. anche successivamente al 1.1.16, data di trasferimento dei rapporti di lavoro in capo a █████ s.r.l.

Le società convenute, cessionaria e cedente, si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Solo su impulso d'ufficio del giudicante è stata prodotta in giudizio la scrittura privata autenticata con cui █████ s.p.a conferisce a █████ s.r.l., a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato da quest'ultima, i rami d'azienda dei "Servizi di supporto per la gestione del processo di manutenzione tecnica" (TSS) e delle "attività di supporto tecnico, progettuale e di governance ai servizi infrastrutturali" (SDC).

L'atto è stato prodotto privo degli allegati. In particolare non è stata prodotta la relazione di stima dei rami d'azienda, redatta dal perito incaricato ai sensi dell'art. 2465 c.c., né gli allegati E e F, relativi agli elenchi dei contratti passivi con fornitori terzi, né gli allegati G e H, relativi alle immobilizzazioni materiali trasferite.

Secondo quanto dichiarato nella scrittura di conferimento del ramo d'azienda tali atti sono utili ai fini della identificazione degli elementi patrimoniali conferiti.

E' nota la definizione del ramo di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., come "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". In questa definizione, come in quella che la precede e che fa tutt'uno con essa, di trasferimento d'azienda (il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità) assume rilievo decisivo l'identificazione di una impresa,

quantomeno in potenza, come attività che promana dal complesso di beni trasferiti; tale attività di impresa può coincidere con quella imputabile al medesimo complesso di beni prima del trasferimento o può anche parzialmente differenziarsi, pur mantenendone i tratti distintivi.

Ritiene il giudicante che gravi sulla società trasferente l'onere di provare il fatto del trasferimento d'azienda, ovvero, che è lo stesso, l'esistenza del ramo trasferito.

Concorre a tale conclusione sia la considerazione della vicinanza alla prova del datore di lavoro, resa particolarmente evidente nel caso in cui l'identificazione del ramo d'azienda sia rimessa al cedente e al cessionario all'atto del trasferimento, sia il rilievo che il ricorrente pone a fondamento della sua domanda il rapporto originariamente instaurato con ██████████ e il fatto negativo dell'inesistenza del trasferimento d'azienda, di modo che, in definitiva, ciò che è in questione è il diritto delle convenute alla novazione soggettiva del rapporto di lavoro, in difetto di consenso del contraente ceduto.

Può dirsi certo che le attività trasferite e le prestazioni lavorative del ricorrente attengano a servizi informatici forniti da ████████ a propri clienti.

Però dalla lettura dell'atto di trasferimento si ricava che tra gli elementi attivi trasferiti non vi sono contratti attivi, ma solo immobilizzazioni materiali e disponibilità liquide. La mancanza degli allegati sopra indicati non consente poi di conoscere se tra le immobilizzazioni vi siano anche software, necessari per lo svolgimento delle attività trasferite alla cessionaria, e se tali software siano stati acquisiti in proprietà o tramite licenza d'uso.

E' certo quindi che il ramo d'azienda è pervenuto al cessionario spoglio dell'elemento che ne garantisce la redditività e cioè i contratti relativi alla manutenzione tecnica, al supporto gestionale e di governance, che sono la sostanza dell'attività che dovrebbe essere trasferita.

Peraltro ciò è coerente con l'allegazione secondo cui il trasferimento di ramo d'azienda va correlato con il coevo contratto di servizi intercorso tra ██████████ e ████████, di durata quinquennale e con decorrenza 1.1.16.

Deve assumersi allora che l'unico cliente di [REDACTED] sia [REDACTED], cui [REDACTED] fornisce servizi che vanno in definitiva a vantaggio dei clienti di [REDACTED].

Dalla descrizione delle prestazioni, ed in particolare dall'elenco dei "task" contenuta in un allegato al contratto, si ricava, in generale, che le prestazioni dovute sono strumentali a forniture di servizi [REDACTED] ai clienti; esse appaiono quindi come un *facere*, finalizzato ad un risultato finale, che è il solo idoneo a soddisfare un interesse terzo e che il *facere* suddetto non è da sé sufficiente, o può non essere sufficiente a realizzare.

Numerose sono le operazioni definite di supporto, a soggetti terzi o manager [REDACTED], o di tracciatura di chiamate e attività svolte.

Il contratto poi richiede, per lo svolgimento di tali attività, l'utilizzo di specifiche applicazioni.

Non è dato sapere, per il difetto di allegazione sopra indicato, se e in virtù di quale rapporto giuridico, la cessionaria ne disponga.

Si può ammettere in linea di principio che tali attività, pur richiedendo una stretta interazione con [REDACTED], possano essere considerate come fornitura di servizi commerciali, nel senso che esse, almeno in linea di principio, possano essere reperite sul mercato.

Deve però riconoscersi che, posto che il trasferimento del ramo d'azienda è finalizzato all'esecuzione del contratto di servizi, l'autonomia funzionale di esso può aversi solo nel caso in cui quanto trasferito sia idoneo a fornire il servizio.

Tale idoneità non è provata, per il difetto originario di adeguate allegazioni.

Nemmeno può soccorrere la produzione di cui al doc. 7 di parte [REDACTED] e la corrispondente allegazione dell'autonomia finanziaria dei rami ceduti. Premesso che di qualunque posizione lavorativa, comunque accorpata, può essere valutato il costo di gestione, indipendentemente dal fatto che essa possa considerarsi una articolazione autonoma dell'impresa, è decisivo rilevare che non è dato sapere se gli elementi patrimoniali indicati come inerenti ai rami ceduti nei documenti prodotti siano effettivamente quelli oggetto del trasferimento.

Va rilevato infine che le prove testimoniali assunte non forniscono elementi idonei a modificare il quadro di valutazione, perché non consentono di identificare con chiarezza cosa il ricorrente faccia in rapporto alle funzioni rimaste in [REDACTED]. Tuttavia dalle prove testimoniali si ricavano indizi di promiscuità nella fornitura dei servizi ai clienti ("Non sono sicuro se [REDACTED] sia dipendente [REDACTED] o [REDACTED], perché dal punto di vista lavorativo è uguale, facendo tutti la stessa cosa", teste [REDACTED]; "Non so dire se a tale progetto collaborassero anche dipendenti [REDACTED] anche se le dimensioni del progetto erano tali da far ritenere la cosa probabile", teste [REDACTED]; "dopo il passaggio a [REDACTED] ha continuato a occuparsi di sistemi operativi [REDACTED]" (teste [REDACTED]).

Pertanto il ricorso va accolto, col favore delle spese di causa.

P.Q.M.


Il Giudice,


dichiara inefficace la cessione del contratto di lavoro di [REDACTED] a [REDACTED] s.r.l. e condanna [REDACTED] a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equipollente; condanna [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. in solido a rifondere le spese di causa, che liquida in € 8000,00 di compensi, oltre spese generali, cp e via; da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Padova, li 1.02.19.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Luigia Cocomazzi


Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Padova
il01...FEB...2019.....
IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Luigia Cocomazzi
